COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 21.05.1996
COM(96) 225 def.

95/0087 (COD)

PARERE DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 B, paragrafo 2, lettera d) del trattato CE,
sugli emendamenti del Parlamento europeo
alla posizione comune del Consiglio riguardante la

proposta di
DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante adozione di unprogramma d'azione per la dogana comunitaria (Dogana 2000)

RECANTE MODIFICA DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE
in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE

Relazione di intenti

Il Parlamento Europeo ha adottato, il 16 aprile 1996, una decisione riguardante la posizione comune adottata dal Consiglio in previsione dell'adozione della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d' azione comunitaria nel settore doganale ("Dogana 2000").
Questa decisione invita il Consiglio ad approvare i 24 emendamenti del Parlamento e modificare la sua posizione comune di conseguenza.
La Commissione ha approvato, interamente o indicando che suggerirebbe una stesura leggermente diversa, gli emendamenti seguenti del Parlamento Europeo: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9§2, 10, 11§1, 15, 19, 20, 21, 23. L'accettazione di questi emendamenti, così come sono precisati nel presente parere, comporta una modifica della proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio in applicazione dell'articolo 189 A del Trattato CE.
La Commissione, in compenso, non può accettare gli altri emendamenti poiché essi appaiono o superflui in relazione ad altri articoli già adottati dal Consiglio nella sua posizione comune (emendamenti n° 12, 13, 16, 24), o in contraddizione con il principio di sussidiarietà o con altri principi enunciati nel Trattato CE (emendamenti n° 6, 9§1, 11§2, 14, 18, 22, 25).

Parere della Commissione
ai sensi dell'articolo 189 B§2-d. Del Trattato CE
sulla decisione del Parlamento Europeo
per quanto riguarda la posizione comune adottata dal Consiglio in previsione dell'adozione della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d'azione per la dogana comunitaria (Dogana 2000),
recante modifica della proposta di decisione, in applicazione dell'articolo 189 A del Trattato

Il Parlamento Europeo si è pronunciato in seconda lettura, il 16 aprile 1996, sulla posizione comune del Consiglio che riguarda la proposta di decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio recante adozione di un programma d'azione comunitaria nel settore doganale ("Dogana 2000")[1] .
Questa posizione comune è il risultato dell'esame in prima lettura della proposta iniziale di decisione presentata dalla Commissione il 6 aprile 1995 COM (95) 119 finale[2] e modificata da COM (95) 451 finale[3] e COM (95) 576 finale[4] .
La decisione adottata dal Parlamento Europeo riguardante la posizione comune del Consiglio modifica questa tramite 24 emendamenti.

1. Emendamenti del Parlamento Europeo approvati dalla Commissione .

La Commissione può approvare, nella stesura proposta dal Parlamento Europeo, gli emendamenti n°1, 3, 5, 7, 9§2, 15, 21, 23.
La Commissione può anche approvare, con alcune modifiche redazionali, gli emendamenti n°2, 4, 8, 10, 11§1, 19, 20.
Di conseguenza, la proposta di decisione, così come deriva dal testo della posizione comune del Consiglio, è modificata come segue:

1.1. Titolo (emendamento 1).

Le parole: "programma d' azione comunitario nel settore doganale"
sono sostituiti da: *"programma d' azione della dogana comunitaria"*.

1.2. Considerando 1 (emendamento 2).

Tra "... l'allargamento della Comunità a nuovi Stati Membri ..." e "... e lo sviluppo rapido degli scambi commerciali della Comunità con il resto del mondo ...", aggiungere:
"la prevista estensione del regime del transito comune alla Polonia, la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Slovacchia ...

1.3. Considerando 1 bis nuovo (emendamento 3).

considerando che, se la realizzazione del mercato interno ha comportato la scomparsa dei controlli delle merci a tutte le frontiere interne dell'Unione, persistono, tra i mercati domestici degli Stati Membri ed il mercato interno, delle differenze essenziali; che, quindi, la prosecuzione dello sviluppo del mercato interno europeo nella prospettiva di creare un mercato domestico dalle frontiere interne aperte e dalla frontiera esterna comune riveste un carattere prioritario;

1.4. Considerando 1 ter nuovo (emendamento 4).

considerando che il rafforzamento della protezione comune alle frontiere esterne favorisce

1 Posizione comune (CE) N°2/96 adottata dal Consiglio il 22 dicembre 1995 - GU C 37/11 del 9.2.1996
2 COM (95) 119 finale del 6 aprile 1995 - GU C 346 del 23.12.1995
3 COM (95) 451 finale del 5 ottobre 1995 - GU C 327 del 7.12.1995
4 COM (95) 576 finale del 20 novembre 1995 - GU C 23 del 27.1.1996

la creazione di un tale mercato domestico europeo, nel quale sia pienamente assicurata l'attuazione dei principi contenuti nelle disposizioni del Trattato, e che occorre realizzare quest'obiettivo non appena possibile;

1.5 Considerando 4 (emendamento 5).

Il testo della premessa è completato così:

... che è tuttavia necessario concordare a livello comunitario criteri per determinare il livello a cui vanno eseguiti i controlli;

1.6. Considerando 13 (emendamento 7).

Il testo della premessa è completato così:

... che i funzionari degli Stati Membri che esercitano le loro attività nell'ambito delle amministrazioni doganali devono portare in modo visibile il simbolo a dodici stelle della Comunità;

1.7. Articolo 1°, paragrafo 4 bis nuovo (emendamento 8).

Ai fini della presente decisione, si intende per amministrazione doganale l'amministrazione che ha la competenza principale di applicare la regolamentazione doganale.

1.8. Articolo 1 bis nuovo (emendamento 9).

Gli Stati Membri fanno assicurano che gli agenti doganali della Comunità portino in modo visibile il simbolo a dodici stelle che chiarisce ai cittadini dell'Unione europea, ed anche ai cittadini dei paesi terzi, il ruolo di questi funzionari che svolgono compiti importanti per la Comunità.

1.9. Articolo 3, paragrafo 7 nuovo (emendamento 10).

7. aiutare le amministrazioni doganali dei paesi associati che desiderano aderire all'Unione europea

1.10. Articolo 4, paragrafo 4 bis nuovo (emendamento 11§1).

4 bis. favoriscono, in particolare, lo sviluppo delle tecniche di orientamento e di analisi di rischio e, se necessario, il ravvicinamento dei tassi di controllo ad un livello minimo;

1.11. Articolo 7, paragrafo 2, punto 6 (emendamento 15).

Il testo considerato è completato così:

dopo "a sviluppare la cooperazione con paesi terzi", aggiungere:

"in particolare i paesi associati dell'Europa centrale e orientale,"

1.12. Articolo 13, paragrafo 5 nuovo (emendamento 19).

5. La Commissione esaminerà, in compartecipazione con gli Stati Membri, la possibilità di creare una scuola europea di studi doganali superiori, comune e permanente, che integri la formazione dei funzionari doganali degli Stati Membri.

1.13. Articolo 13, paragrafo 6 nuovo (emendamento 20).

6. La formazione dei funzionari doganali prevista nel programma Matthaeus deve essere estesa ai paesi associati dell'Europa centrale e orientale che desiderano aderire all'Unione europea.

1.14. Articolo 16, paragrafo 2, 2° trattino (emendamento 21).

La data del 31 dicembre 2000 è sostituita con quella *del "30 giugno 1999"*.

1.15. Articolo 16, paragrafo 3, 1° trattino (emendamento 21).

La data del 31 dicembre 1998 è sostituita con quella *del "30 giugno 1998"*.

1.16. Articolo 17, paragrafo 3 nuovo (emendamento 23).

3. A tale riguardo, gli Stati Membri vigilano affinché l'utilizzo degli importi trattenuti a titolo di spese di percezione delle risorse proprie, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3 della decisione 88/376/CEE, Euratom del Consiglio del 24 giugno 1988 tenga conto nella maggior misura possibile degli obiettivi della presente decisione.

2. Emendamenti del Parlamento Europeo che la Commissione non può approvare.

Come ha già indicato nella sessione plenaria del Parlamento Europeo, la Commissione non può appoggiare gli emendamenti n°6, 9§1, 11§2, 12, 13, 14, 16, 18, 22, 24 e 25, per le ragioni indicata qui di seguito.

2.1. Emendamento 6.

Quest'emendamento prevede, a termine, la creazione di un'autorità doganale europea unica, finanziata sulla parte delle risorse proprie riassegnate agli Stati Membri a titolo di spese di percezione.

Quest'emendamento non entra nella filosofia della proposta della Commissione, che tende a sviluppare la cooperazione tra le amministrazioni nazionali per migliorare la loro efficacia, senza rimettere in causa la loro responsabilità personale nella raccolta delle risorse proprie e l'attuazione del diritto comunitario.

2.2. Emendamento 9, paragrafo 1.

Quest'emendamento invita la Commissione a presentare proposte intese a modificare gli statuti del personale delle dogane per facilitare il distaccamento di funzionari tra amministrazioni di Stati Membri diversi.

La Commissione incoraggerà gli Stati Membri, nel quadro dei lavori che saranno condotti durante l'attuazione del presente programma, a sviluppare questo tipo di scambi tra amministrazioni nazionali, ma non può presentare proposte in un settore che è di competenza degli Stati Membri.

2.3. Emendamento 11, paragrafo 2.

Quest'emendamento invita la Commissione a coordinare le verifiche dei servizi doganali e prendere la responsabilità di elaborare una vera politica di controlli a posteriori effettuati in modo congiunto.

La Commissione non può approvare, così com'é, una tale proposta che sarebbe contraria alla responsabilità degli Stati Membri nell'attuazione del diritto comunitario e dei controlli ad essa collegati.

2.4. Emendamento 12.

Quest'emendamento, che riguarda il miglioramento dei recuperi dei dazi doganali, è stato integrato nella posizione comune del Consiglio, nell'articolo 6 (Recuperi) in seguito ad un emendamento adottato dal Parlamento Europeo in prima lettura. La sua adozione non appare dunque più necessaria.

2.5. Emendamento 13.

Quest'emendamento invita la Commissione a vegliare affinché sia garantita un'interpretazione delle disposizioni doganali comuni che sia giudiziosa, risponda ai processi economici ed eviti le formalità amministrative eccessive.

Quest'emendamento è stato integrato, in sostanza, nella posizione comune, all'articolo 5, paragrafo 2. La sua adozione non appare dunque più necessaria.

2.6. Emendamento 14.

Quest'emendamento invita la Commissione a presentare, prima del 1° gennaio 1996, un calendario vincolante di informatizzazione degli uffici doganali e del sistema doganale del transito comunitario.

Sebbene la Commissione abbia già presentato un calendario di informatizzazione del regime del transito comunitario e del transito comune, che ha ricevuto l'avallo degli Stati Membri, essa ritiene che questa proposta non rientri nel campo d' applicazione del presente programma d' azione.

2.7. Emendamento 16.

Quest'emendamento, che tende a sottolineare la priorità da dare ai controlli doganali prima

dello svincolo, è stato integrato in sostanza nella posizione comune, all'articolo 8, paragrafo 1 La sua adozione non appare dunque più necessaria

2.8. Emendamento 25.

Quest'emendamento invita la Commissione a presentare proposte volte a permettere un accesso reciproco diretto alle informazioni contenute nelle banche dati di altri Stati Membri, e proporre l'inserimento di queste informazioni in una banca dati unica.

La Commissione ritiene che i temi evocati debbano essere studiati nel quadro dei lavori condotti nell'attuazione del programma d' azione, come uno degli aspetti possibili dello sviluppo coordinato di sistemi informatici compatibili, al fine di migliorare la cooperazione tra le amministrazioni e l'efficacia dei controlli.

2.9. Emendamento 18.

Quest'emendamento invita la Commissione a presentare una relazione e proposte riguardanti l'armonizzazione dei poteri dei funzionari doganali.

La posizione comune prevede un esame delle competenze di questi funzionari, nonché del ruolo che sono chiamati a svolgere nell'attuazione del diritto comunitario. L'emendamento propone di andare più lontano. Ciò che esso propone supera il quadro del programma d'azione e riguarda un settore che rientra nelle responsabilità degli Stati Membri.

2.10. Emendamento 22.

Quest'emendamento riguarda il finanziamento del programma d' azione. La Commissione ritiene:

- che la redazione recepita nella posizione comune renda superflua una precisazione sulla divisione dei finanziamenti tra la Comunità e gli Stati Membri;
- che la confusione tra i crediti operativi della parte B del bilancio e le spese amministrative che dipendono dalla parte A non sia possibile;
- che il pagamento del prodotto delle sanzioni doganali al bilancio comunitario non entra nè nel quadro della base giuridica scelta, nè negli obiettivi del programma d' azione.

2.11. Emendamento 24.

Quest'emendamento evoca l'utilità di concludere protocolli d' accordo ("memorandum of understanding") con gli operatori economici.

La Commissione è dell'opinione che questo tema sia già ripreso nell'articolo 8, paragrafo 5 della posizione comune. La sua adozione non appare dunque più necessaria.

ISSN 0254-1505

COM(96) 225 def.

DOCUMENTI

IT **02**

N. di catalogo : CB-CO-96-235-IT-C

ISBN 92-78-04409-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo